

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il **Ravvedimento Operoso**.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO ANNO 2013

RAVVEDIMENTO LUNGO: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50% fino al 31.12.2013

Dal 1 gennaio 2014 il tasso di interesse annuale è del 1%

Per ulteriori dettagli consultare:

[Circolare n. 1/DF del 29 Aprile 2013](#) emanata dal Ministero delle Finanze (vedi in particolare sezione IMU pagina 6,7 e 8).

[D.L. n. 35 del 08/04/2013](#) (vedi in particolare Art.10)

RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO ANNO 2013

PER I VERSAMENTI INSUFFICIENTI SALDO 2013:

(Art. 1 D.L. 133/2013 – art. 1, c. 680 e 728, L. 147/2013)

Si deve versare l'imposta dovuta senza sanzioni e interessi (entro il 16.06.2014).

PER I VERSAMENTI OMESSI SALDO 2013:

Si deve procedere al calcolo del ravvedimento come per l'acconto, applicando sanzioni e interessi (entro il 30.06.2014).